

► [Cassazione Sent. n.16592-2015](#)

Festivi infrasettimanali- La Cassazione ci da ragione

Cassazione e governo divisi sull'obbligo di lavorare nei festivi infrasettimanali

I dipendenti pubblici che oggi sono stati chiamati al lavoro avevano l'obbligo di rispondere «sì» alla richiesta? La babele sulla normativa applicabile alle festività infrasettimanali aumenta di giorno in giorno. Mentre fino a poco tempo fa si discuteva della retribuzione spettante in caso di prestazione resa in queste giornate, oggi si dibatte sul diritto del dipendente di non recarsi al lavoro oggi 25 aprile come il 2 giugno o per ferragosto.

Il parere dei giudici

A riscaldare gli animi è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 16592-2015, nella quale i giudici, partendo dall'articolo 2 della legge 260/1949, hanno ribadito il diritto del dipendente di astenersi dalla prestazione lavorativa nel giorno di festività settimanale e del conseguente divieto imposto al datore di lavoro di imporre al dipendente di recarsi al lavoro, anche quando l'ordine è motivato dalle esigenze di servizio e persino se la prestazione è inserita in un'articolazione in turni. Anzi, la Corte afferma che l'eventuale ordine del datore di lavoro volto a ottenere la prestazione nel giorno di festività infrasettimanale deve considerarsi nullo e, quindi, il dipendente che non ottempera a questo ordine non può essere sanzionato.

Le indicazioni dell'Aran

Il beneficio non può essere messo in discussione nemmeno in sede di contrattazione collettiva in quanto si tratta di diritto non disponibile per le organizzazioni sindacali. La previsione normativa può essere superata solo attraverso un accordo fra le due parti del rapporto di lavoro. In sostanza, quindi, serve il consenso del lavoratore.

Sullo stesso tema si è espressa per il comparto Regioni e autonomie Locali l'Aran, con il parere Aran Ral 1795-2015 l'Agenzia afferma che, relativamente alle prestazioni rese in turno, «la festività infrasettimanale è un'ordinaria giornata lavorativa». Dato questo presupposto, è evidente che sussiste il diritto dell'ente di pretendere la prestazione e l'obbligo del dipendente di renderla. Si tratta di un piano diametralmente opposto a quello della Cassazione, che lascia, però, il cerino in mano alle amministrazioni pubbliche.

I dubbi operativi

Come gestire i servizi che, per loro natura, debbano essere garantiti anche nei giorni di festività infrasettimanale? È pur vero che una previsione normativa (legge 520/1952) ha sancito l'obbligo del lavoratore di prestare la propria attività nelle festività quando questo risulti dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche e private, ma come comportarsi in tutti gli altri casi? Il servizio di vigilanza reso dalla polizia municipale, la custodia di musei e monumenti, l'attività di supporto agli organi istituzionali, normalmente impegnati nelle festività infrasettimanali in quanto ricomprendenti anche ricorrenze civili, ecc. come possono essere assicurati? Al momento non c'è una risposta certa. L'occasione per fare chiarezza può essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge presentato al Parlamento lo scorso 18 dicembre (atto Senato n. 2179, assegnato alla commissione Lavoro, che non ha ancora iniziato l'esame), il cui testo attuale, però, non contiene indicazioni in merito.

da "Il sole 24 ore" del 25/4/2016 a firma di: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan che ringraziamo per la gentile concessione